



6 marzo 2017

News (scheda completa)

Il nuovo bonus per interventi antisismici

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef delle spese per il recupero edilizio (e la riqualificazione energetica) degli edifici (articolo 16-bis, Tuir) sono inclusi anche quelli finalizzati all'adozione di **misure antisismiche** (comma 1, lettera i).

La legge di bilancio per il 2017 ha rimodellato il "**sisma bonus**", prevedendone non solo la proroga, ma anche un potenziamento e una definizione maggiormente articolata.

A decorrere **dall'1.1.2017**:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017**,
- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e nella **zona sismica 3** di cui [all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#),
- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione e ad attività produttive**,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda i.r.p.e.f. nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Secondo l'ordinanza suindicata, **tutti i comuni della provincia di Teramo** sono compresi nelle **zone agevolate** (fascia montana/pedemontana zona 2, fascia collinare/costiera zona 3).

Rispetto alla vecchia norma, ora è prevista **una diversa ripartizione della detrazione** (da **10 a 5 rate**) e un **abbassamento dell'aliquota** (dal 65% al 50%). Viene comunque **esteso** il novero delle costruzioni alle quali è applicabile l'agevolazione. La legge ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali ma **a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive** anche ricomprese nella **zona sismica 3**, mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.

E' previsto altresì il **rafforzamento dell'aliquota della detrazione**:

- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'**80%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In proposito, lo scorso 28 febbraio è stato emanato un **apposito decreto ministeriale** che stabilisce le nuove linee guida per la **classificazione di rischio sismico** delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione è pari:

- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all'**85%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche tali ultime detrazioni si applicano su un **ammontare delle spese non superiore a euro 96.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

I soggetti beneficiari della detrazione hanno la possibilità per tali interventi (realizzati dall'1.1.2017) di **optare per la cessione del corrispondente credito**:

- ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi;
- ad **altri soggetti privati** (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari),

con la facoltà di successiva cessione del credito. Anche le **modalità di attuazione** di tale disposizione dovranno essere definite con un imminente provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Infine il nuovo comma 1-sexies dispone che, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi in esame rientrino anche **le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti